

Consultazione sulle misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali

Misura	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
3.1.b.1			A livello generale, sarebbe importante concentrare l'attenzione anche sul rapporto di natura contrattuale (riconosciuto anche dalla giurisprudenza) che lega l'utente al concessionario. Ciò pure al fine di rafforzare i diritti degli utenti in tema di "rimborso integrale o parziale del pedaggio, dell'abbonamento e all'erogazione di indennizzi, nonché delle relative modalità e tempistiche di erogazione, ivi incluse le condizioni che determinano l'eventuale automaticità del rimborso/indennizzo" (Misura 3.1.b.1), e "delle procedure di reclamo, definite in conformità alla Misura 10" (Misura 3.1.b.2). Quanto sopra anche in un'ottica di rafforzamento dei doveri di informazione ed assistenza dell'utente prima (fase di programmazione) del viaggio, nonché durante (fase di esecuzione) e dopo (fase di reclamo nonché di richiesta indennizzo, rimborso, ecc..) il viaggio stesso. Circa quanto sopra, potrebbe essere utile prescrivere ai Concessionari di trasmettere all'Autorità le Condizioni Generali di Contratto, e di renderle in ogni caso note agli utenti anche mediante le modalità di cui alla Misura 5.
3.1.b.2			

Consultazione sulle misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali

5.1.b.1

Si ritengono, altresì, di rilevante importanza le “Modalità con cui sono rese le informazioni e coordinamento tra i concessionari” di cui alla **Misura 5**, ed in particolare il “sito web e App unica, contenenti altresì un rimando al sito web dell’Autorità” (Misura 5.1.b). Al riguardo, elementi fondamentali in particolare dell’app unica appaiono essere quelli 1) della sua semplicità ed immediatezza di utilizzo (compresa la possibilità di scaricarla su tutti i terminali in mercato), nonché 2) della sua gratuità e costante aggiornamento, e 3) del fatto che in essa, non solo siano convogliate le informazioni utili e necessarie al viaggio da parte di tutti i concessionari, ma che essa possa permettere l’identificazione specifica della tratta di interesse (quindi deve essere supportata da un sistema cartografico tipo Google Maps), con la possibilità di accedere in tempo reale a tutte le relative informazioni utili e necessarie al viaggio che si intende intraprendere. Ciò al fine di permettere all’utente di avere in tempo reale sempre e solo le informazioni di suo reale interesse (aspetto, questo, che si rifletterebbe anche sulla sicurezza del viaggio).

8.3

Di particolare interesse appare, poi, essere la **Misura 8.3**, la quale afferma che “Gli utenti hanno diritto al rimborso integrale o parziale del pedaggio secondo meccanismi di rimborso correlati alla presenza di limitazioni all’utilizzo dell’infrastruttura autostradale, definiti dall’Autorità con successivo provvedimento”. In proposito, si ritiene che il rimborso *de quo* (che dovrebbe essere incentrato soprattutto sulla presenza di cantieri sulla rete) sia di esiziale importanza, non solo in quanto “naturale conseguenza” del suddetto rapporto contrattuale intercorrente tra utente e concessionario (si pensi, ad es., al sistema di obblighi di adempimento che caratterizza il rapporto tra le parti del contratto), ma anche in un’ottica di efficienza ed efficientamento del sistema autostradale: infatti, fondando il rimborso, ad es., su un sistema di *downgrade* prestazionale della tratta, si permetterebbe di 1) costruire

Consultazione sulle misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali

		<p>una misura che solleciterebbe il concessionario a ottimizzare i cantieri ed a ridurre al minimo i rischi di congestioni/rallentamenti/ritardi, ecc., e 2) si porterebbe l'utente a pagare solo il servizio realmente ricevuto (secondo un sistema di <i>pay per use</i> che, tra l'altro, appare <i>compliant</i> pure con la menzionata natura contrattuale del rapporto utente/concessionario). Inoltre, tra le varie modalità di ideazione del sistema di rimborso, si potrebbe anche prevedere che lo stesso si sostanzi, non in una dazione di denaro da parte del concessionario all'utente, ma nella maturazione in capo a quest'ultimo di un credito da poter utilizzare per pagare il pedaggio nel successivo viaggio autostradale che verrà effettuato dall'utente stesso: questo sistema sarebbe realizzabile sol che si pensi al fatto che, già oggi, i diversi concessionario agiscono secondo un sistema di "camere di compensazione" per gestire, sotto il profilo del pedaggio, i viaggi degli utenti che interessano contemporaneamente più tratte di competenza (si pensi, ad es. ad un unico viaggio da Aosta a Napoli). Inoltre, si potrebbe anche ragionare sulla possibilità che, eventuali accordi tra concessionari e gestori di aree di sosta, possano permettere anche l'utilizzo di questi crediti per l'acquisto di beni in autogrill, o di carburanti. Un tale sistema probabilmente sarebbe "più accettabile" anche ai concessionari.</p>
		<p>Infine, si ritiene di particolare importanza che le informazioni non siano mirate solo al viaggio dell'utente, ma che siano anche strumento in capo al concessionario per intervenire in maniera tempestiva ed efficace non solo in casi di incidenti, ma anche in situazioni di code e blocchi del traffico (soprattutto d'estate) mediante, ad es., la distribuzione di generi di prima necessità (acqua) e la prestazione di assistenza. In tutto questo, ovviamente, primaria attenzione dovrebbe essere data alle PMR.</p>

Consultazione sulle misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali

Da ultimo (ma non certo per importanza), si ritiene di essenziale importanza che nessun costo concernente il sistema di CMD *in fieri* possa essere in qualche modo recuperato (direttamente e/o indirettamente) dal concessionario, e ciò per il fatto che, nel caso in specie, si ha a che fare con il contenuto MINIMO dei diritti degli utenti autostradali, quindi con quel nucleo essenziale ed ineliminabile di diritti che, proprio in quanto tali, sono già remunerati dall'utente con il pagamento del pedaggio. Se così non fosse, ci si troverebbe nell'illegittima situazione in cui si farebbe pagare un utente per avere dei diritti che fanno già di per sé parte del nucleo di obbligazioni contrattuali che il concessionario deve adempiere nello stesso momento in cui si crea il rapporto contrattuale con l'utente. E non vi è chi non veda l'illegittimità di far pagare due volte ad un soggetto la stessa prestazione.

Avv. Mattia Cruciolli

Capogruppo Consiliare Uniti per la Costituzione

Comune di Genova Via Garibaldi 14,

palazzo delle Torrette 3° piano tel.: 010 5572079

e mail: gruppounitiperlacostituzione@comune.genova.it

pec: mcrucioli1234.comge@postecert.it

Consultazione sulle misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali

Misura	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
3.1.b.1			A livello generale, sarebbe importante concentrare l'attenzione anche sul rapporto di natura contrattuale (riconosciuto anche dalla giurisprudenza) che lega l'utente al concessionario. Ciò pure al fine di rafforzare i diritti degli utenti in tema di "rimborso integrale o parziale del pedaggio, dell'abbonamento e all'erogazione di indennizzi, nonché delle relative modalità e tempistiche di erogazione, ivi incluse le condizioni che determinano l'eventuale automaticità del rimborso/indennizzo" (Misura 3.1.b.1), e "delle procedure di reclamo, definite in conformità alla Misura 10" (Misura 3.1.b.2). Quanto sopra anche in un'ottica di rafforzamento dei doveri di informazione ed assistenza dell'utente prima (fase di programmazione) del viaggio, nonché durante (fase di esecuzione) e dopo (fase di reclamo nonché di richiesta indennizzo, rimborso, ecc..) il viaggio stesso. Circa quanto sopra, potrebbe essere utile prescrivere ai Concessionari di trasmettere all'Autorità le Condizioni Generali di Contratto, e di renderle in ogni caso note agli utenti anche mediante le modalità di cui alla Misura 5.
3.1.b.2			

Consultazione sulle misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali

5.1.b.1

Si ritengono, altresì, di rilevante importanza le “Modalità con cui sono rese le informazioni e coordinamento tra i concessionari” di cui alla **Misura 5**, ed in particolare il “sito web e App unica, contenenti altresì un rimando al sito web dell’Autorità” (Misura 5.1.b). Al riguardo, elementi fondamentali in particolare dell’app unica appaiono essere quelli 1) della sua semplicità ed immediatezza di utilizzo (compresa la possibilità di scaricarla su tutti i terminali in mercato), nonché 2) della sua gratuità e costante aggiornamento, e 3) del fatto che in essa, non solo siano convogliate le informazioni utili e necessarie al viaggio da parte di tutti i concessionari, ma che essa possa permettere l’identificazione specifica della tratta di interesse (quindi deve essere supportata da un sistema cartografico tipo Google Maps), con la possibilità di accedere in tempo reale a tutte le relative informazioni utili e necessarie al viaggio che si intende intraprendere. Ciò al fine di permettere all’utente di avere in tempo reale sempre e solo le informazioni di suo reale interesse (aspetto, questo, che si rifletterebbe anche sulla sicurezza del viaggio).

8.3

Di particolare interesse appare, poi, essere la **Misura 8.3**, la quale afferma che “Gli utenti hanno diritto al rimborso integrale o parziale del pedaggio secondo meccanismi di rimborso correlati alla presenza di limitazioni all’utilizzo dell’infrastruttura autostradale, definiti dall’Autorità con successivo provvedimento”. In proposito, si ritiene che il rimborso *de quo* (che dovrebbe essere incentrato soprattutto sulla presenza di cantieri sulla rete) sia di esiziale importanza, non solo in quanto “naturale conseguenza” del suddetto rapporto contrattuale intercorrente tra utente e concessionario (si pensi, ad es., al sistema di obblighi di adempimento che caratterizza il rapporto tra le parti del contratto), ma anche in un’ottica di efficienza ed efficientamento del sistema autostradale: infatti, fondando il rimborso, ad es., su un sistema di *downgrade* prestazionale della tratta, si permetterebbe di 1) costruire una misura che solleciterebbe il concessionario a ottimizzare i cantieri ed a ridurre al minimo i rischi di congestioni/rallentamenti/ritardi, ecc., e 2) si porterebbe l’utente a pagare solo il servizio

Consultazione sulle misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali

		<p>realmente ricevuto (secondo un sistema di <i>pay per use</i> che, tra l’altro, appare <i>compliant</i> pure con la menzionata natura contrattuale del rapporto utente/concessionario). Inoltre, tra le varie modalità di ideazione del sistema di rimborso, si potrebbe anche prevedere che lo stesso si sostanzi, non in una dazione di denaro da parte del concessionario all’utente, ma nella maturazione in capo a quest’ultimo di un credito da poter utilizzare per pagare il pedaggio nel successivo viaggio autostradale che verrà effettuato dall’utente stesso: questo sistema sarebbe realizzabile sol che si pensi al fatto che, già oggi, i diversi concessionario agiscono secondo un sistema di “camere di compensazione” per gestire, sotto il profilo del pedaggio, i viaggi degli utenti che interessano contemporaneamente più tratte di competenza (si pensi, ad es. ad un unico viaggio da Aosta a Napoli). Inoltre, si potrebbe anche ragionare sulla possibilità che, eventuali accordi tra concessionari e gestori di aree di sosta, possano permettere anche l’utilizzo di questi crediti per l’acquisto di beni in autogrill, o di carburanti. Un tale sistema probabilmente sarebbe “più accettabile” anche ai concessionari.</p>
		<p>Infine, si ritiene di particolare importanza che le informazioni non siano mirate solo al viaggio dell’utente, ma che siano anche strumento in capo al concessionario per intervenire in maniera tempestiva ed efficace non solo in casi di incidenti, ma anche in situazioni di code e blocchi del traffico (soprattutto d'estate) mediante, ad es., la distribuzione di generi di prima necessità (acqua) e la prestazione di assistenza. In tutto questo, ovviamente, primaria attenzione dovrebbe essere data alle PMR.</p>
		<p>Da ultimo (ma non certo per importanza), si ritiene di essenziale importanza che nessun costo concernente il sistema di CMD <i>in fieri</i> possa essere in qualche modo recuperato (direttamente e/o indirettamente) dal concessionario, e ciò per il fatto che, nel caso in specie, si ha a che fare con il contenuto <u>MINIMO</u> dei diritti degli utenti autostradali, quindi con quel nucleo essenziale ed ineliminabile di diritti che, proprio in quanto tali, sono già remunerati dall’utente con il pagamento</p>

Consultazione sulle misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali

del pedaggio. Se così non fosse, ci si troverebbe nell'illegittima situazione in cui si farebbe pagare un utente per avere dei diritti che fanno già di per sé parte del nucleo di obbligazioni contrattuali che il concessionario deve adempiere nello stesso momento in cui si crea il rapporto contrattuale con l'utente. E non vi è chi non veda l'illegittimità di far pagare due volte ad un soggetto la stessa prestazione.

Avv. Mattia Cruciali

Capogruppo Consiliare Uniti per la Costituzione

Comune di Genova Via Garibaldi 14,

palazzo delle Torrette 3° piano tel.: 010 5572079

e mail: gruppounitiperlacostituzione@comune.genova.it

pec: mcrucioli1234.comge@postecert.it

Buongiorno, in allegato i documenti, in copia editabile e firmati digitalmente, aventi per oggetto le Osservazioni

Avv. Mattia Cruciali
Capogruppo Consiliare Uniti per la Costituzione
Comune di Genova Via Garibaldi 14,
palazzo delle Torrette 3° piano tel.: 010 5572079
e mail: gruppounitiperlacostituzione@comune.genova.it
pec: mcrucioli1234.comge@postecert.it